



# **COMUNE DI MAGNAGO**

(Città Metropolitana di Milano)

Allegato "A"

**Criteria per l'applicazione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34**

In vigore dal 01 gennaio 2020

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 152 del 21 Novembre 2019

## INDICE

- Art. 1. Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019
- Art. 2. Attività oggetto dell'agevolazione
- Art. 3. Esclusioni
- Art. 4. Calcolo del contributo
- Art. 5. Beneficiari
- Art. 6. Presentazione delle domande
- Art. 7. Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019**

Il Comune di Magnago istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 20% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

## **Articolo 2**

### **Attività oggetto dell'agevolazione**

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

dell'artigianato;

del turismo;

della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;

della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;

della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;

del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

## **Articolo 3**

### **Esclusioni**

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- gli esercizi di compro oro;

- le sale per scommesse;

- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- gli esercizi che vendono prodotti derivati dalla cannabis;

- gli esercizi per il commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop).

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;

- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

#### **Articolo 4** **Beneficiari**

Possono presentare domanda i soggetti esercenti in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori indicati nel precedente art. 2, che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

#### **Articolo 5** **Calcolo del contributo**

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.

In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell'IMU Imposta Municipale Propria, al 100% della TASI Tributo per i Servizi indivisibili ed al 30% della TARI Tassa sui Rifiuti, purché tutti regolarmente versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

In caso di ampliamento, il contributo è pari al 50% dell'IMU Imposta Municipale Propria, al 50% della TASI Tributo per i servizi indivisibili ed al 20% della TARI Tassa sui rifiuti purché tutti regolarmente versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.

I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

#### **Articolo 6** **Presentazione delle domande**

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare al protocollo del Comune di Magnago, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

#### **Articolo 7** **Entrata in vigore**

I presenti criteri si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.